



Città di Pomigliano d'Arco

REGOLAMENTO

PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione del C.C. N. 05 del 28.01.2008

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione e la regolarizzazione per l'apertura di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade statali, regionali e provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

Art. 2

Definizione di passo carrabile

1. Si intende per PASSO CARRABILE l'insieme delle opere e degli apprestamenti, che consentono l'accesso da una pubblica via ad un'area laterale di natura privata che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, individuato da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1;
3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli;
4. I passi carrabili sono occupazioni PERMANENTI di carattere stabile, effettuati a seguito di un atto di autorizzazione, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
5. I passi carrabili sono occupazioni permanenti di durata INDEFINITA, che necessitano solamente dell'autorizzazione, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi.

Art. 3

Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:
 - Non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;

- Agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile
2. In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica;
 3. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico;
 4. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).

Art. 4

Distanza dalle intersezioni

1. Nelle strade urbane il passo carrabile deve distare almeno m. 12,00 dall'intersezione stradale più vicina - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione, e in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita dalla strada medesima;
2. Nelle strade extraurbane la distanza minima di cui al comma 1 è di m. 30,00, indipendentemente dalla capienza complessiva dei posti auto;
3. Qualora il passo carrabile debba essere individuato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che possa comportare un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli aventi massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3.5 T., la prevista misura di distanza dalle intersezioni dovrà essere nell'eventualità ampliata in relazione al caso specifico e comunque in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

Art. 5

Dimensioni dei passi carrabili

1. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 16 posti auto hanno una larghezza minima di m. 3,00
2. La misura minima di larghezza indicata al comma 1 è ridotta fino a m. 2,10, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.
3. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 17 posti auto e non superiori a 100 posti auto hanno una larghezza minima di m. 5,00, tali da consentire l'incrocio dei veicoli.

4. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di m. 3.00, tali accessi sono adeguatamente illuminati evitando fenomeni di abbagliamento
5. Qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
6. I passi carrabili devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
7. Quando l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Per tale finalità, il cancello dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata. Nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi per impossibilità costruttive o senza creare grave limitazione della godibilità della proprietà privata, possono essere previsti e autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza

Art. 6

Uffici comunali competenti

1. Competenti alla istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale;
2. Competente al rilascio od al controllo del titolo abilitativo è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver acquisito l'istruttoria della Polizia Municipale;
3. Per i passi carrabili esistenti, per le autorizzazioni all'apertura e all'utilizzo è competente il Responsabile del Comando di Polizia Municipale.

Art. 7

Titolo autorizzativo

1. L'autorizzazione sarà rilasciata:
 - a) Per le proprietà private, al proprietario;
 - b) Per i condomini di diritto, (art. 1129 C.C.) all'Amministratore pro-tempore per nome e per conto dei condomini;
 - c) Per i condomini di fatto, andrà prodotta una delega, sottoscritta da tutti i condomini, in cui si individua un soggetto, al quale sarà rilasciata l'autorizzazione ad agire, per nome e per conto di tutti.
2. In particolare, nel caso di locali o aree, per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico, e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul

consenso unanime dei proprietari, oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari;

3. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo;
4. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile;
5. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico, o soggetto a servitù di pubblico passaggio, da effettuare;
6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'Ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (Fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'ufficio che lo ha rilasciato;
7. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato;
8. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo è revocato.

TITOLO II OCCUPAZIONI AUTORIZZAZIONI

Art. 8

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, previo nullaosta dell'ente proprietario della strada, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti;
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie e l'Ufficio Tecnico provvederà a trasmetterle al Comando Polizia Municipale per il rilascio dell'apposito cartello identificativo;
3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto i relativi diritti nella misura stabilita.

4. Il passo carrabile, dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale, viene individuato con l'apposito cartello identificativo avente numerazione progressiva e logo dell'Amministrazione.

Art. 9

Richiesta di apertura di passi carrabili

1. Chiunque intenda aprire, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche per realizzare passi carrabili deve presentare apposita domanda al Protocollo Generale volta ad ottenere apposito atto di autorizzazione.
2. la domanda va redatta in carta legale secondo i modelli predisposti dall'Ufficio Tecnico e deve contenere a pena di nullità:
 - a) Se il richiedente è persona fisica o impresa individuale: l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale.
 - b) Se il richiedente è diverso da quelli indicati nella precedente lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale e quella amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del Legale Rappresentante o dell'Amministratore anche di fatto.
 - c) Luce del passo carraio
 - d) Distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione
 - e) Titolo di godimento dell'immobile cui è asservito il passo carrabile
 - f) Eventuale esistenza dell'arretamento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata
 - g) L'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione con tariffe determinate da apposito atto.
 - h) L'impegno a sostenere le spese di rilascio del cartello
 - i) Progetto redatto da tecnico abilitato
 - j) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
 - k) La sottoscrizione da parte del richiedente o del Legale rappresentante
3. Le domande in difetto dei requisiti previsti, verranno respinte fatto salvo le eventuali integrazioni richieste, da produrre entro il termine di 30 giorni di ricevimento delle richieste da parte dell'Ufficio.
4. Nel caso in cui le richieste riguardino anche strade provinciali o statali, dovrà essere acquisito il preventivo assenso/autorizzazione da parte dell'Ente competente, una volta acquisito l'assenso/autorizzazione si provvederà a dar corso all'istanza.

Art. 10

Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri);
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni;
3. Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 11 **Passi carrabili già autorizzati**

1. Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate nel comma 2 lettera a) del D.P.R. 16/12/92 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’art. 22 comma 2 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
2. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.

Art. 12 **Dissuasori della sosta**

1. A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:
 - a. Dissuasori fisici della sosta (fittoni) nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - Su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell’accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
 - Sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione;
 - b. Segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

Art. 13
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti, in ogni caso al rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in essere, e rispondono per eventuali danni arrecati dagli impianti o dalle strutture costituenti l'oggetto dell'autorizzazione.
2. I titolari sono obbligati a comunicare al Comando Polizia Municipale qualsiasi variazione della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carrabile.
3. Il titolari delle autorizzazioni, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'autorizzazione stessa, hanno altresì l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza il passo carrabile
 - b) di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente Regolamento
 - c) di esporre il cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

Art. 14
Passi carrabili abusivi. Uso improprio

1. Sono considerati abusivi i passi carrabili senza autorizzazione.
2. Sono, altresì, considerati abusivi i passi carrabili realizzati in modo difforme alle disposizioni contenute nell'autorizzazione;
 - a) oltre al pagamento della tariffa prevista per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive è applicata la sanzione prevista dal vigente Codice della Strada. Il pagamento delle sanzioni non sana in ogni modo l'irregolarità del passo carrabile, e il trasgressore è tenuto a richiedere il rilascio della relativa autorizzazione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
3. L'utilizzo dello spazio pubblico concesso, è consentito solo limitatamente all'ingresso e all'uscita da e per strada pubblica, la sosta e la fermata dei veicoli o il deposito di materiali o manufatti, sia del concessionario o di terzi, sarà sanzionato a norma del vigente Codice della Strada.

TITOLO III
TARIFFA AUTORIZZAZIONE

Art. 15
Istituzione ed oggetto della tariffa autorizzazione

1. La Giunta Comunale, per ogni richiesta di autorizzazione di passo carrabile, fissa con apposita deliberazione, gli oneri da aggiornarsi ogni anno per:
 - Il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo;
 - Il diritto di parere preventivo;
 - Il costo a titolo di rimborso del cartello indicatore;
 - Il diritto di richiesta integrativa di dissuasori di sosta;
 - Il canone annuale di occupazione suolo pubblico carrabile (determinato in base alla tariffa base annua secondo la classificazione in categorie delle strade, in base all'entità dell'occupazione espressa in metri lineari, aggiornato al coefficiente moltiplicatore, che per il passo carrabile è 1;
2. La tariffa potrà essere aggiornata, per le autorizzazioni da rilasciare ex novo, annualmente anche in base al tasso d'inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato.

Art. 16 **Versamento della tariffa**

1. Il versamento della tariffa è effettuato dal titolare dell'autorizzazione;
2. Se l'autorizzazione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento della tariffa;
3. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune;
4. L'accertamento dell'entrata, costituita dalla tariffa autorizzazione, avviene contestualmente al procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione.
5. Il versamento della tariffa va effettuato:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO – VERSAMENTO TARIFFA PER IL RILASCIO PASSO CARRABILE" in un'unica soluzione,
 - b) presso la tesoreria comunale

Art. 17 **Esenti**

1. Sono esenti dal versamento della tariffa per il rilascio dell'autorizzazione dei passi carrabili, gli Enti pubblici e religiosi nonché le associazioni onlus.

Art. 18 **Sanzioni e revoca**

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione;
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22 commi 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni);
3. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 Disposizioni finali e transitorie

1. Per i passi carrabili già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sarà rilasciata autorizzazione e relativo cartello indicativo, in base a quanto previsto dagli articoli precedenti previo pagamento dei relativi diritti;
2. In sede di prima applicazione l'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire, con proprio successivo provvedimento, il termine ultimo per la regolarizzazione dei passi carrabili.
3. I termini contenuti nel provvedimento indicato al punto precedente, saranno resi noti alla cittadinanza con congruo anticipo rispetto alla decorrenza temporale, in modo che la stessa possa adempiere quanto previsto.
4. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.
5. L'attività di gestione ordinaria della tariffa base annua dei passi carrabili autorizzati, può essere anche esternalizzata con società partecipate in house, nel rispetto del seguente regolamento e delle leggi in materia

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di Legge;
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

